



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 28 gennaio 2021  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2020/0178(NLE)**

---

---

**5415/1/21  
REV 1**

**PECHE 24**

**NOTA**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero - Dichiarazioni

---

Si allegano per le delegazioni le dichiarazioni degli Stati membri.

**Zone vietate alla pesca nella zona del piano pluriennale per il Mediterraneo occidentale**  
**(Francia e Spagna)**

Il parere scientifico dello CSTEP raccomanda per il 2021 l'adozione di una riduzione significativa e urgente dello sforzo di pesca, associata a misure supplementari. Il parere scientifico sottolinea inoltre che le misure di gestione già in vigore nella zona del Mediterraneo occidentale sono insufficienti per garantire la ricostituzione degli stock ai livelli di MSY entro il 1° gennaio 2025, termine legale sancito nel regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale. Con il declino del reclutamento in diversi stock, il rischio di collasso non è mai stato più elevato e gli effetti socioeconomici di un collasso sarebbero drammatici.

Gli Stati membri interessati si impegnano a proseguire l'attuazione efficace delle misure contenute nelle zone vietate alla pesca già adottate a norma dell'articolo 11 del piano pluriennale e a seguire il calendario previsto, al fine di garantire la migliore protezione del novellame, conformemente al più recente parere dello CSTEP.

Il piano pluriennale prevede che la riduzione della mortalità per pesca, necessaria per conseguire l'MSY entro il 1° gennaio 2025, sia conseguita mediante due strumenti: riduzione dello sforzo di pesca e zone vietate alla pesca. L'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento precitato impone agli Stati membri di istituire, entro il 17 luglio 2021, nuove zone vietate alla pesca per ridurre le catture di novellame e riproduttori di tutti gli stock soggetti al piano pluriennale, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili.

Gli Stati membri interessati riconoscono che tali pareri scientifici riguardano l'esistenza di concentrazioni di pesce di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione nonché l'esistenza di zone di crescita e riproduzione di stock demersali contemplate dal piano pluriennale.

Inoltre, gli Stati membri interessati si impegnano a garantire, attraverso tali chiusure ulteriori, una riduzione significativa delle catture di novellame e riproduttori, conformemente all'articolo 11 e ai migliori pareri scientifici disponibili.

Gli Stati membri interessati si impegnano a trasmettere periodicamente alla Commissione la valutazione scientifica dell'attuazione delle zone vietate alla pesca, tenendo conto in particolare di un obiettivo di riduzione del 15-25% delle catture accessorie di novellame e riproduttori.

Al momento di adottare chiusure ulteriori, gli Stati membri terranno conto delle raccomandazioni del parere dello CSTEP e impediranno per quanto possibile lo spostamento dello sforzo di pesca intorno alle zone vietate alla pesca, agevoleranno l'attuazione di zone vietate alla pesca permanenti e si adopereranno per proteggere le zone costiere nonché la piattaforma continentale e il versante superiore in cui sono ubicati vivai e habitat importanti per gli stock oggetto del piano pluriennale.

Gli Stati membri interessati si impegnano a trasmettere allo CSTEP tutti i dati disponibili sulle ulteriori chiusure entro la metà di febbraio 2021 per consentire la valutazione dell'impatto di tali chiusure sugli stock interessati.

### **Pesca ricreativa nella zona del piano pluriennale per il Mediterraneo occidentale (Francia e Spagna)**

Quando i pareri scientifici indicano che la pesca ricreativa ha un impatto rilevante sulla mortalità per pesca degli stock a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del piano pluriennale, l'articolo 8, paragrafo 3, di tale piano impone agli Stati membri di adottare, nel 2021, tutte le misure necessarie e proporzionate per il monitoraggio e la raccolta di dati per una stima attendibile dei livelli effettivi delle catture della pesca ricreativa.

Gli Stati membri interessati si impegnano a trasmettere allo CSTEP tutti i dati disponibili sulla pesca ricreativa entro la metà di febbraio 2021 per consentire la valutazione dell'impatto di tali attività di pesca sugli stock interessati.

**Selettività degli attrezzi nella zona del piano pluriennale per il Mediterraneo occidentale**  
**(Francia e Spagna)**

Il parere scientifico dello CSTEP raccomanda per il 2021 la necessità di adottare una riduzione significativa e urgente dello sforzo di pesca, associata a misure supplementari quali ad esempio:

- l'adozione di una maglia quadrata di 50 mm per la pesca in acque profonde;
- l'adozione di una maglia quadrata di 40 mm quando il bersaglio principale è lo scampo;
- l'adozione di una maglia T90 di 40 mm per ridurre le catture di nasello e triglia di fango di piccola taglia.

Proseguiranno inoltre gli sforzi scientifici per individuare altre misure tecniche che potrebbero essere attuate in futuro.

Al fine di offrire la migliore protezione al novellame e consentire la ricostituzione degli stock elencati nel piano pluriennale, gli Stati membri riconoscono l'urgenza di migliorare la selettività degli attrezzi utilizzati per la pesca di tali stock.

L'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale prevede che la diminuzione dello sforzo di pesca possa essere integrata da misure tecniche o altre misure di conservazione pertinenti, adottate a norma del diritto dell'Unione, al fine di raggiungere l' $F_{MSY}$  entro il 1° gennaio 2025.

Gli Stati membri interessati si impegnano a presentare alla Commissione, entro il 30 giugno 2021, tutte le informazioni disponibili sulle misure da attuare per la selettività degli attrezzi nella zona contemplata dal piano pluriennale a norma dell'articolo 13 del piano pluriennale per il Mediterraneo occidentale e dell'articolo 19 del regolamento Mediterraneo.

**Sforzo di pesca nell'ambito della gestione degli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale (Italia)**

L'Italia si impegna a introdurre nel suo piano di gestione nazionale per il 2021 una riduzione dello sforzo di pesca del 10% rispetto al livello di riferimento del piano pluriennale per il Mediterraneo occidentale, da detrarre dallo sforzo di pesca massimo consentito fissato per il 2020 dal regolamento (UE) 2019/2236 del Consiglio come segue:

Corsica, Mar Ligure, Mar Tirreno e Sardegna (GSA 8, 9, 10 e 11)

Gruppo di stock	Lunghezza fuori tutto delle navi	IT
Triglia di fango nelle GSA 9, 10 e 11; nasello nelle GSA 9, 10 e 11; gambero rosa mediterraneo nelle GSA 9, 10 e 11; scampo nelle GSA 9 e 10.	< 12 m	2 739
	≥ 12 m e < 18 m	41 200
	≥ 18 m e < 24 m	27 707
	≥ 24 m	3 698

Gruppo di stock	Lunghezza fuori tutto delle navi	IT
Gambero rosso nelle GSA 9, 10 e 11.	< 12 m	453
	≥ 12 m e < 18 m	3 342
	≥ 18 m e < 24 m	2 691
	≥ 24 m	360